



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Sindaci e Revisori legali: novità, conferme e opportunità nella nuova liquidazione giudiziale

L'azione di responsabilità nei riguardi dell'organo di controllo e del revisore legale

avv. Maddalena Arlenghi

2 febbraio 2023

La responsabilità dei sindaci nel nuovo codice della crisi

Art. 255 azione di responsabilità

- 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:
 - a) l'azione sociale di responsabilità;
 - b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
 - c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
 - d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
 - e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

La disposizione prevede l'attribuzione al curatore della legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente- e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente con riguardo alla disciplina in vigore: ferma restando, naturalmente, l'esclusione, se si tratta del medesimo pregiudizio, di plurimi risarcimenti - le azioni risarcitorie previste in favore della società (come nei casi previsti dagli artt. 2392, 2393, 2476, 2485 e 2486 c.c.) e dei creditori sociali (a norma degli artt. 2394 e 2476, comma 5-bis, c.c. e, in quanto ad esse riconducibili, degli artt. 2485 e 2486 c.c.), nei confronti dei relativi legittimati passivi (che, a differenza della normativa anteriore, la norma non prevede più espressamente, onde evitare questioni di una più o meno vasta area di differente applicazione soggettiva).

- gli amministratori (artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c.),
- i liquidatori (art. 2489 c.c.),
- i sindaci (artt. 2407 e 2477 c.c.),
- i revisori contabili (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010)
- i direttori generali (art. 2396 c.c.)

della società in liquidazione giudiziale

- nonché i soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di mala gestio degli amministratori della società in liquidazione giudiziale (art. 2476, settimo comma, c.c.)
- ed i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (artt. 2409-decies e art. 2409-undecies c.c.) ed i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico (art. 2409-noviesdecies, primo comma, c.c.)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



La disposizione in esame, inoltre, attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento la legittimazione ad esercitare l'azione attribuita ai relativi creditori dall'art. 2497, quarto comma, c.c.

La disposizione, poi, con una norma di chiusura a carattere generale, ha stabilito che il curatore è legittimato ad esercitare le (sole) azioni di responsabilità che (nel rispetto della riserva prevista dall'art. 81 c.p.c.) gli sono attribuite da singole disposizioni di legge, in tal modo superando l'incerta disposizione in vigore, che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare "le azioni di responsabilità" senza altra precisazione.

La norma, infine, non ha riprodotto la previsione per cui le azioni di responsabilità in esame devono essere esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, in tal modo semplificandone l'esercizio, che rimane, così, assoggettato alle medesime disposizioni che regolano ogni altro tipo di iniziativa giudiziaria del curatore.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Altri Riferimenti normativi

- Art. 2086 II comma C.C. (Gestione dell'impresa) e 2380- bis C.C. (Amministrazione della società);
- Art. 2381 V comma C.C. (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati);
- Art. 2403 C.C. (Doveri del collegio sindacale);
- Art. 149 TUF (Doveri)*;
- Art. 2407 C.C. (Responsabilità);
- Art. 2409 C.C. (Denunzia al Tribunale);
- Art. 3 Art. 3 CCI (Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa)**;
- Art. 25-octies CCI (Segnalazione dell'organo di controllo)**;
- Art. 17 CCI (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)**;
- Art. 25-novies CCI (Segnalazione dei creditori pubblici qualificati)**;
- Art. 25-decies CCI (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari)**;

* D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

** D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 modificato con D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in vigore dal 15 luglio 2022



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Il ruolo del collegio sindacale

Il complesso delle disposizioni introdotte dal CCI rappresenta il manifesto culturale del sistema di *early warnings* destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi sul presupposto che intercettare tardivamente la situazione di difficoltà dell'impresa rappresenta un danno per il sistema (principio esposto dal Considerando n. 22 della Direttiva UE 1023/2019).

Il fulcro è l'obbligo per l'impresa di dotarsi di assetti adeguati e funzionanti.

Il sistema è improntato a principi di:

- a) integrazione delle norme del Codice Civile col CCI;
- b) anticipazione, a fini di prevenzione, degli obblighi di intervento e quindi della responsabilità degli organi societari;
- c) procedimentalizzazione endosocietaria;
- d) crescente responsabilizzazione degli organi sociali fra cui rientrano i Sindaci;
- e) estensione (penalizzante) della quantificazione del danno risarcibile.

Il ruolo del collegio sindacale (segue)

Si possono indicare più fasi in cui i Sindaci devono svolgere il loro ruolo di vigilanza:

- a) indipendente dal verificarsi di una situazione di crisi i Sindaci devono attivarsi per verificare che gli assetti istituiti dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2086 C.C. e dell'art. 3 CCI siano configurati in modo adeguato a fare emergere non solo le situazioni di crisi, ma anche quelle di probabile crisi (art. 2403 I comma C.C.); inoltre i Sindaci devono costantemente verificare che gli assetti abbiano concreto funzionamento durante tutta la vita della società (art. 2403 I comma C.C.);
- b) all'insorgere di una situazione di pre-crisi attivarsi affinché l'organo amministrativo adotti gli strumenti di natura privatistica idonei a riequilibrare la società;
- c) all'insorgere di una situazione di crisi, nell'inerzia dell'organo amministrativo, i Sindaci (non il revisore) debbono segnalare con istanza scritta e motivata la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di Composizione negoziata di cui all'art. 17 del CCI; (secondo quanto previsto dall'art. 25-octies del medesimo CCI);
- d) infine, in caso di accesso alla Composizione negoziata, permangono in capo ai Sindaci gli ordinari doveri di vigilanza di cui all'art. 2403 C. C. anche durante le trattative con i creditori svolte sotto la supervisione dell'esperto.

I flussi informativi verso il collegio sindacale

L'Organo di controllo è al centro di un sistema di obblighi informativi, complesso e arricchito anche dal CCI, che dovrebbe garantire l'acquisizione delle informazioni rilevanti circa l'emersione di una situazione di difficoltà della società, il tutto attraverso:

- a) la partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405 I comma C.C.);
- b) la partecipazione alle assemblee (art. 2405 II comma C.C.);
- c) le informazioni che provengono dal Revisore;
- d) l'esercizio dei poteri ispettivi e di vigilanza (art. 2403-bis C.C.);

I flussi informativi verso il collegio sindacale (segue)

- e) le comunicazioni con cadenza semestrale (o inferiore se previste dallo statuto) ricevute dagli organi delegati sul generale andamento della gestione sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo (Art. 2381 V comma C.C.);
 - f) gli obblighi informativi specificamente previsti proprio dagli assetti;
 - g) le denunce dei soci (art. 2408 C.C.);
 - h) gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCI);
 - i) gli obblighi di segnalazione di Banche e intermediari finanziari (art. 25-decies).
-

La responsabilità dei sindaci nel codice della crisi

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge, dello statuto sulla corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo (art. 2403 C.C.).

I Sindaci devono adempiere con professionalità e diligenza specifiche e sono responsabili, solidalmente con gli amministratori, per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (art. 2407 C.C.)

Nel sistema del Codice Civile (artt. 2086 II comma, 2381 V comma e 2403 I comma) integrato dal CCI (artt 3, 17 e 25-octies) l'obbligo di vigilare sull'*adeguatezza degli assetti* va inteso alla stregua di una vera e propria clausola generale munita di autonoma precettività. Essa si traduce in una nuova obbligazione a carico dei Sindaci.

I Sindaci che non adempiono alle norme del Codice Civile in termini di tempestivo monitoraggio delle situazioni di difficoltà dell'impresa rispondono con il loro patrimonio dei danni prodotti dagli amministratori e non evitati.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Regole di comportamento dei sindaci in concreto

I Sindaci accorti devono tempestivamente:

- informarsi costantemente sull'andamento della società e sulle operazioni societarie e gestionali più rilevanti;
- annotare diligentemente sui libri eventuali dissensi o denunce di irregolarità;
- convocare l'assemblea ove si ravvisino fatti gravi su cui è urgente decidere;
- stipulare una "bella" polizza assicurativa RC professionale;

Regole di comportamento dei sindaci in concreto (segue)

- inviare la segnalazione di esistenza dei presupposti per l'attivazione della Composizione negoziale di cui all'art. 17 CCI e vigilare sul funzionamento della procedura di risanamento;
- presentare istanza al Tribunale ai sensi dell'art. 2485 C.C. affinché venga accertata una causa di scioglimento della società ove gli amministratori omettano di iscrivere al Registro Imprese la relativa dichiarazione;
- presentare al Tribunale la denuncia per gravi irregolarità di cui all'art. 2409 C.C.

ONERE DELLA PROVA (liquidazione giudiziale)

SE NONOSTANTE TALI COMPORTAMENTI VIRTUOSI IL CURATORE RITIENE VI SIANO I PRESUPPOSTI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI RESPONSABILITA' DEVE PROVARE

- Ai fini dell'accertamento della responsabilità dei componenti del collegio sindacale, per omesso controllo o per condotta inerte a fronte dei comportamenti illeciti dell'organo amministrativo della società di capitali, colui che propone l'azione **ha l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 2407 c.c.**
- L'attore dovrà quindi fornire **la prova del nesso di causalità tra la l'omessa vigilanza e la causa del danno**, che può ritenersi sussistente qualora il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno.

ONERE DELLA PROVA (segue)

- Con la SENTENZA N. 28357 dell'11 dicembre 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la questione relativa all'onere della prova del nesso di causalità necessario per poter configurare la responsabilità dei sindaci, in rapporto ai fatti illeciti consumati dagli amministratori.
- La sentenza, oltre a richiamare i principi di diritto utili a delineare i confini della responsabilità per fatto proprio omissivo dei sindaci correlata alla condotta degli amministratori, ha fatto chiarezza sul riparto degli oneri probatori nel giudizio di responsabilità, evidenziando che **il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato *pendente societate*, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia. Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente in base ai poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato.**

ONERE DELLA PROVA (segue)

«il sistema di diritto societario configura in capo ai sindaci, ai sensi dell'art. 2407 cod. civ., una responsabilità per fatto proprio omissivo, da correlarsi alla condotta degli amministratori.

I doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza, poiché si estendono a tutta l'attività sociale, in funzione della tutela e dell'interesse dei soci e di quello, concorrente, dei creditori sociali (Cass. n. 2772-99).

Di modo che ad affermarne la responsabilità può ben esser sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza.

Questo accade, in particolare, quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun j modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità l' (ex aliis Cass. n. 13517-14, Cass. n. 23233-13), poiché in tal caso il mantenimento di un comportamento inerte implica che non si sia vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori (o dei liquidatori) pur nella esigibilità di un diligente sforzo per verificare la situazione anomala e parvi rimedio, col fine di prevenire eventuali danni (cfr. di recente Cass. n. 18770-19).

Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, è però altrettanto certo che la fattispecie dell'art. 2407 cod. civ. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; (ii) dell'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore (o, come nella specie, del liquidatore); (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno. Il nesso, in particolare, va provato da chi agisce in responsabilità nello specifico senso che l'omessa vigilanza è causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato (o limitato).

Il sindaco non risponde, cioè, in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia. Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che j l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato.»

Il Tribunale di Bologna il 23 gennaio 2023 così si è espresso

Gli amministratori e i sindaci della società fallita sono solidalmente responsabili nei confronti del fallimento per atti di mala gestio consistiti essenzialmente in attività distrattive compiute dai componenti dell'organo gestorio, con l'inerzia compiacente del collegio sindacale, da cui è esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



Il Tribunale di Bologna il 23 gennaio 2023 (segue)

. I sindaci, i quali hanno il compito essenziale di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, a fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, sono tenuti a porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e denuncia doverosi per un organo di controllo. Solo un più penetrante controllo, fatto di attività informative e valutative, invero, può dare concreto contenuto all'obbligo del collegio sindacale, cui non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell'amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, al contrario dovendo il primo individuarle e segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere inerte alle altrui condotte dannose; né, peraltro, può limitarsi alla richiesta di chiarimenti all'organo gestorio, dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cc.dd. azioni correttive necessarie. In mancanza, i sindaci concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dalla legge.

.

Tribunale di Bologna il 23 gennaio 2023 (segue)

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, co. 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede.

Né le loro dimissioni sono idonee ad esimere i sindaci da responsabilità quando non siano accompagnate da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti; in tal caso, infatti le dimissioni equivarrebbero ad una sostanziale inerzia, divenendo esemplari della condotta colposa del sindaco, del tutto indifferente ed inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata.

Il Tribunale di Bologna il 23 gennaio 2023 (segue)

Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità (extracontrattuale) nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali che abbiano compromesso l'integrità del patrimonio sociale, spettante ai creditori sociali ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., decorre dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti oggettivamente conoscibile all'esterno della società, dai creditori sociali. L'azione può in concreto essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, situazione che ricorre allorché la società presenta un attivo che, raffrontato ai debiti, non consente il loro integrale soddisfacimento, ovvero quando l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile dai creditori come inidoneo a soddisfare i creditori sociali. **In ragione dell'onerosità della prova gravante sull'attore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore e sul sindaco la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Sulla responsabilità dei revisori ex d.lgs 39/2010

*La responsabilità della società di revisione è oggi sancita dall'art. 15
D.lgs. n. 39/2010.*



E' ravvisata nella violazione dei compiti di:
verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.



La responsabilità del revisore opera nei confronti: della società, dei soci e dei terzi, pertanto ha rispettivamente natura contrattuale ed extracontrattuale.



La responsabilità del revisore è in solido con gli amministratori ed è solidalmente estesa:
al responsabile della revisione e ai dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile

1

La responsabilità del revisore è **in solido con gli amministratori**.

2

La responsabilità del revisore opera nei confronti della società, dei soci e dei terzi e ha natura rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale.

Riferimenti

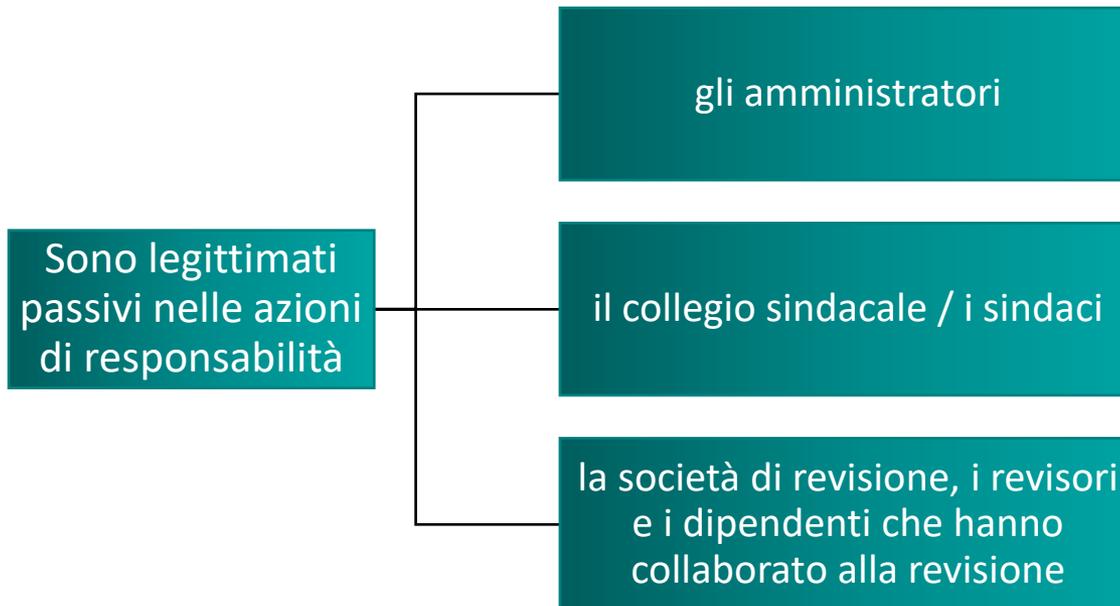
Quale prescrizione?

D.lgs. 39/2010

- **Art. 15, c. 3 d.lgs. 39/2010:**
«L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione (...) emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione».



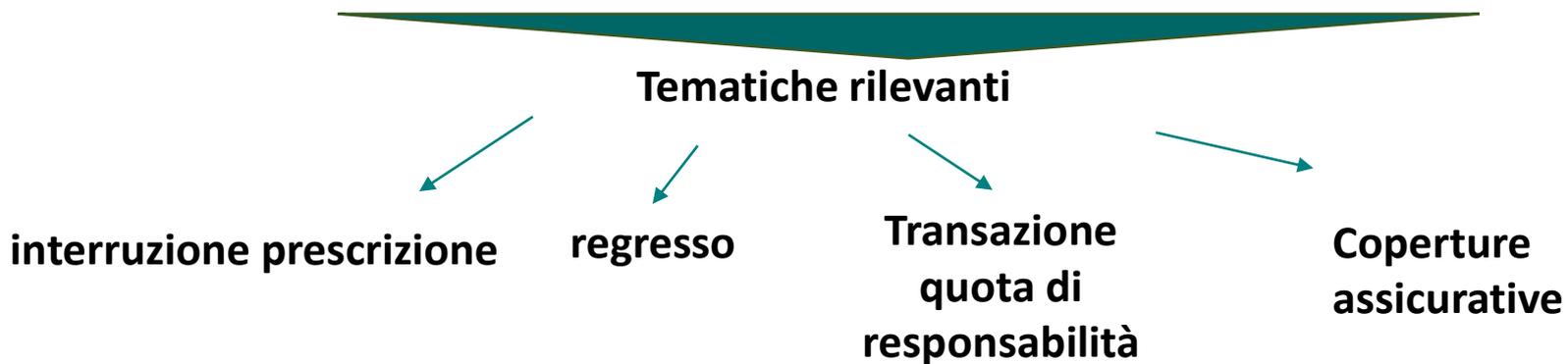
La legittimazione passiva





Sulla solidarietà - principi

- La solidarietà passiva della società di revisione opera principalmente:
 - con gli amministratori,
 - con i sindaci e gli altri legittimati passivi ex art. 2055 c.c.:
«se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno», limitatamente alle azioni extracontrattuali esperite dai creditori sociali e dai terzi.



Solidarietà e interruzione della prescrizione

a **Art. 1310 c.c. prescrizione:** *«gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido ... ha effetto riguardo gli altri debitori»:*

E' sufficiente l'interruzione della prescrizione verso uno dei coobbligati solidali perché la stessa operi nei confronti di tutti.

b **Art. 2943 c.c. atti interruttivi della prescrizione:**

1. notificazione di un atto giudiziario, anche cautelare,
2. costituzione di parte civile del creditore nel procedimento penale,
3. ogni atto che valga quale costituzione in mora: intimazione o richiesta fatta per iscritto.

c **Art. 2947 co. 3 c.c.** *«se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile».*

Solidarietà e regresso tra condebitori

- 1 • **Art. 1292 c.c.** ciascun condebitore solidale è chiamato a rispondere dell'intero debito
- 2 • **Art. 2055 c.c.** *«colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri condebitori nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali».*

Ne consegue che in ogni azione di responsabilità il convenuto debba costituirsi svolgendo domande (cc.dd. trasversali) verso gli altri convenuti, chiedendo di: *«accertare il contributo causale fornito da ciascun convenuto alla produzione del danno e conseguentemente ripartire fra i convenuti l'entità del danno in ragione della responsabilità di ognuno e conseguentemente condannare gli altri convenuti al pagamento in favore della società di revisione, a titolo di regresso, di quanto quest'ultima fosse costretta a versare all'attore in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità».*

Solidarietà e transazione parziaria

- *Art. 1311 c.c. «Il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri».*



- L'articolo in questione consente la transazione parziaria della quota di responsabilità del singolo convenuto, liberandolo anche nei confronti degli altri.

- **Rischi connessi alla transazione parziaria**

Art. 1313 c.c. *«Nel caso di rinuncia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, **compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà**».*



- Nessuno dei convenuti chiamati trasversalmente dagli altri convenuti, può transigere autonomamente senza l'assenso liberatorio di tutti.
- La transazione dell'azione di responsabilità deve comprendere tutti i convenuti.

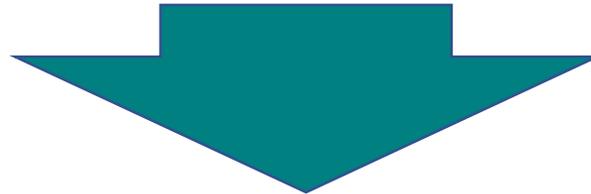


ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Solidarietà e contratto di assicurazione

Esclusioni connesse al vincolo di solidarietà: l'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.



Questa previsione espone il convenuto al rischio di dover personalmente corrispondere quanto lo stesso sia chiamato, in ragione del vincolo di solidarietà, a pagare in eccesso rispetto alla propria frazione di responsabilità.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Grazie per l'attenzione